

Verbale di esperita consultazione sindacale

(D.LGS 148/2015, D.L. 14.08.2020 n. 104 come modificato dalla L. 13.10.2020 n. 126, L. 24.04.2020 n. 27 recante modifiche al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. da 19 a 22-quinquies)

Il presente verbale di accordo è redatto e sottoscritto telematicamente, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19.

Tra

la Società Snipes S.r.l., con sede in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5, P. IVA e CF 09452470967 rappresentata dai Dott.ri Luca Rosa, Omar Ebrahim e Roberto Maturo

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai Sig.ri, Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Stefano Franzoni.

Premesso che:

- In data 27 Marzo L'azienda e le sigle Sindacali precedentemente menzionate hanno raggiunto l'accordo per la fruizione di nove settimane di Cassa Integrazione guadagni in Deroga, nel periodo 12.03.2020, 17.05.2020, in base e per le ragioni previste dal D.L. 18/2020 convertito in Lg n. 27/2020.
- Che l'Azienda ha ricevuto a tal proposito autorizzazione del 10.06.2020 n. 106058 dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
- Che in data 22.06.2020 l'Azienda e le Sigle Sindacali prima menzionate hanno raggiunto l'accordo per la fruizione di ulteriori 9 settimane di CIGD dal 18.05.2020 e fino al 31.10.2020 e che dette settimane sono state parzialmente fruiti, solo per alcuni dei punti vendita presenti sul territorio nazionale, e comunque fino al 20.06.2020.
- Che l'Azienda, viste le recenti misure adottate con D.P.C.M del 03.11.2020 volte a contenere la pandemia da "COVID-19", intende fruire degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L 104/2020 e s.m.i mediante il ricorso al regime di cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo di 9 settimane a partire dalla data del 9 novembre 2020 e fino al 31.12.2020.
- Le parti si sono incontrate in data odierna per la consultazione sindacale prevista dalla normativa, sperando la procedura di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

si è convenuto quanto segue

Vista la recente normativa di riferimento in merito alle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus "Covid-19", che tale normativa prevede misure diversificate di restrizioni adottate per il commercio al dettaglio, che dette restrizioni sono preventivamente individuate dal richiamato DPCM del 03.11.2020, che l'applicazione delle stesse diventa efficace in base all'inserimento delle rispettive regioni nelle varie categorie di scenario e rischio individuate con ordinanza del Ministero della Salute,

L'Azienda provvederà, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 e rientranti nei beneficiari del provvedimento citato nelle premesse, alla richiesta di fruizione di un regime di cassa integrazione in deroga, per i periodi precedentemente indicati, per un percentuale non inferiore al 70% delle ore di lavoro all'interno di ciascun punto vendita

e fino al 100% delle stesse. La misura minima di cassa integrazione è stabilita in base all'applicazione sull'intero territorio nazionale e indipendentemente dalla pericolosità del contagio all'interno delle regioni, della chiusura dei centri commerciali, nei quali l'Azienda è presente con i propri punti vendita, nelle giornate festive e prefestive. Ciò contribuisce purtroppo ad ampliare il volume di perdite di fatturato dell'anno in corso e inoltre le limitazioni agli spostamenti riducono al minimo l'afflusso di clientela nei restanti giorni della settimana. Al contrario, la misura massima di cassa integrazione applicata a determinati punti vendita rientra invece nella presenza degli stessi su quei territori regionali individuati dalle ordinanze del Ministero della Salute come "Zone Rosse" per le quali viene prevista la chiusura dei negozi di commercio al dettaglio per l'intera settimana.

A fronte di ciò L'Azienda, ove normativamente possibile, richiederà all'INPS l'anticipo della CIGD nella misura del 40%. Inoltre, come da accordi risalenti al 27 marzo u.s. Inoltre l'Azienda, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai propri dipendenti, dichiara la propria disponibilità ad anticipare ai propri dipendenti lavoratori che dovessero farne richiesta, il TFR, in funzione alle disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'100% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione di reddito.

Per i lavoratori senza disponibilità di TFR, le imprese accoglieranno richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di CIGS.

Si allega (All. 1) al presente accordo la tabella riepilogativa del numero di dipendenti per ciascun punto vendita.

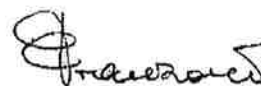
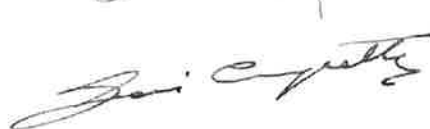
Le parti si danno atto di avere concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Addì, 6 Novembre 2020

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'

OO.SS.

ALLEGATO 1

1	BRESCIA-(RONCADELLE)	16
10	Livorno	9
11	Pescara	12
12	Treviso	7
13	Alessandria	7
14	Como	8
15	Vicenza	11
16	Roma- Porta di Roma	21
17	Roma Est Center	9
18	Foggia	10
19	Ancona	11
2	UDINE (CITTA' FIERA)	10
20	Piacenza	8
21	Milano-Buenos Aires	20
22	Pompei	12
23	Genova	21
24	Busnago-CC Globo	11
25	Bologna	16
26	Palermo	11
3	VERONA (CC ADIGEO)	15
4	ORIO AL SERIO	17
5	VINOVO	8
6	ROMA - EUROMA 2	13
7	MILANO - CITY LIFE	9
8	Torino-Via Garibaldi	14
9	Varese-Cso Aldo Moro	9
Totale complessivo		315

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.